



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

DECRETO

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ;

Visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 1° ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione del 7 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61 del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Visto il D.M. 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17 maggio 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 603/95 del Consiglio e n. 785/95 della Commissione, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il Decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative al regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Acquisito il parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

DECRETA

Articolo 1

Aiuto per i foraggi essiccati

1. Il presente decreto stabilisce le modalità tecniche e applicative del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Articolo 2

Riconoscimento dell'impresa di trasformazione e dell'acquirente di foraggi

1. Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione e l'acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare devono presentare presso l'organismo pagatore competente per territorio, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda corredata della documentazione e delle informazioni richieste agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 382/2005.
2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo deve essere depositata entro il termine del 15 marzo di ciascun anno.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, come modificato



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione della domanda di riconoscimento non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa domanda.

4. L'organismo pagatore competente sulla base dell'esito dell'istruttoria adotta il conseguente provvedimento.
5. Nel caso in cui un acquirente di foraggi ed un'impresa di trasformazione non osservino una o più condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, l'organismo pagatore competente revoca, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.
6. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare il termine ultimo di deposito della domanda di riconoscimento, l'organismo pagatore competente, in casi eccezionali, può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi successivi all'inizio della campagna in questione. In tal caso, l'impresa è considerata riconosciuta fino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte dell'organismo pagatore competente.
7. In caso di modifica di uno o più elementi della documentazione e delle informazioni richieste all'articolo 5 del regolamento (CE) n 382/2005, l'impresa di trasformazione informa l'organismo pagatore competente entro 10 giorni di calendario, al fine di ottenere la conferma del riconoscimento.

Articolo 3

Fatto generatore dell'aiuto

1. In conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto i foraggi essiccati che lascino nello stato in cui si trovano o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Qualora i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'organismo pagatore competente, è ammissibile.
2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

3. Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione e/o macinazione ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa informa l'organismo pagatore competente, specificando la natura e la quantità dei prodotti stessi.
4. Qualora l'immissione di cui al comma 3 si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente comunica all'organismo pagatore competente l'origine e la destinazione di tali foraggi. In tal caso, l'immissione ha luogo soltanto sotto il controllo dell'organismo pagatore competente.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare all'organismo pagatore competente il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni.

Articolo 4

Adempimenti dell'impresa di trasformazione

1. L'impresa di trasformazione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n 382/2005 è obbligata a notificare all'organismo pagatore competente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o le miscele di foraggi essiccati, precisandone la data e la quantità.
2. L'impresa è tenuta, altresì, ad effettuare il prelievo dei campioni dei foraggi essiccati al momento dell'uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n 382/2005.
3. Il prelievo dei campioni è effettuato in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata, nei limiti del 5%, secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978, mentre la determinazione dell'umidità e delle proteine deve essere effettuata secondo i metodi definiti rispettivamente con decreto ministeriale 18 luglio 1975, Gazzetta Ufficiale n. 124 del 12 agosto 1975 e decreto ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994.
4. Il prelievo di cui al presente articolo deve riguardare tutte le partite di prodotto finito, oggetto delle domande di aiuto.
5. Le partite di cui al comma 4 del presente articolo devono risultare identificabili attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

6. I campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'organismo pagatore competente, mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione.
7. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertamento è stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'impresa.
8. I risultati delle analisi hanno valore vincolante ai fini della determinazione dell'aiuto e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione.
9. Gli aiuti sono erogati per le sole partite di foraggi essiccati per le quali l'esito delle analisi soddisfa i requisiti richiesti.

Articolo 5

Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna

1. I contratti di acquisto e le dichiarazioni di consegna dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare, su modello definito dall'organismo pagatore competente, devono riportare gli elementi richiesti dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n 382/2005.
2. I contratti devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare.
3. Le domande, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono, secondo le disposizioni impartite dall'organismo pagatore competente, essere presentate su supporto magnetico. In tal caso, l'impresa conserva la documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'Autorità di controllo.

Articolo 6

Domanda di aiuto

1. Al fine di beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione è tenuta a presentare una domanda, su modello predisposto dall'organismo pagatore competente, relativa alle uscite dei foraggi essiccati dall'impresa medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Articolo 7 Pagamento dell'aiuto

1. Al pagamento dell'importo dell'aiuto agli aventi diritto provvede l'organismo pagatore competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del regolamento relativo alla determinazione dell'importo definitivo dell'aiuto.

Articolo 8 Anticipo dell'importo dell'aiuto

1. L'organismo pagatore competente, su richiesta dell'impresa di trasformazione e sulla base dell'esito positivo dell'accertamento del diritto all'aiuto, provvede all'erogazione dell'anticipo, del 60% dell'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003.
2. L'anticipo può essere richiesto nella misura dell'80% dell'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, qualora le imprese interessate abbiano costituito una garanzia di 6,60 €/tonn a favore dell'organismo pagatore competente, sulla base dello schema di garanzia predisposto dallo stesso organismo pagatore.
3. Il diritto al versamento dell'anticipo è riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.
4. L'accertamento del diritto all'aiuto è effettuato entro novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Articolo 9 Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 382/2005, le seguenti cause di forza maggiore:
 - a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto disciplinato dal presente decreto;
 - b) l'incapacità di lunga durata degli stessi soggetti;
 - c) l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa;
 - d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1, deve essere notificata, con comunicazione scritta, diretta all'organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
3. Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'organismo pagatore competente. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

Articolo 10 Controlli

1. L'organismo pagatore competente, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione comunitaria concernente il settore dei foraggi essiccati, può avvalersi degli uffici regionali, sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 11 Abrogazioni

1. Il decreto 4 aprile 2000, citato nelle premesse, è abrogato a decorrere dalla data del 1° aprile 2005, fatte salve le cause pendenti originate dal predetto decreto, nonché i riconoscimenti accordati in precedenza alle imprese di trasformazione ed agli acquirenti di foraggi.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale dall'organismo di coordinamento.
2. Le citazioni contenute nell'articolato del regolamento (CE) n 382/2005 in ordine all'autorità competente, si intendono riferite, nel territorio nazionale, all'organismo pagatore competente.
3. L'organismo di coordinamento, definirà gli elementi che dovranno essere contenuti nella domanda unica di aiuto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì.....

Il Ministro